

**INDICAZIONI AGLI ISCRITTI IN MATERIA DI CALCOLO  
E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI  
(Delibera di Consiglio n. 1 del 17 aprile 2013)**

Il Consiglio dell'Ordine, nelle sedute del 7 marzo e del 17 aprile 2013, in relazione alle riforme intervenute in materia tariffaria con abrogazione dei disposti normativi relativi a seguito del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 e della successiva entrata in vigore del D.M. 20 luglio 2012 n. 140 relativo alla fissazione dei compensi giudiziali spettanti ai Professionisti, anche in considerazione di quanto suggerito dal CNI con circolare n. 179 del 18/02/2013 (consultabile sul sito dell'Ordine – Sezione Novità insieme alle altre circolari su questo argomento), ha deliberato di fornire agli Iscritti le indicazioni di seguito riportate relative al calcolo ed alla liquidazione dei compensi professionali.

1) Competenze dell'Ordine in materia di Liquidazione delle parcelle

La liquidazione dei compensi professionali agli iscritti all'Albo rimane di competenza del Consiglio dell'Ordine territoriale a norma del punto 3 dell'art. 5 della Legge 24/06/1923 n. 1395, nonché dell'art. 2233 del C.C. e dell'art. 636 del C.P.C..

2) Indirizzi per la compilazione e l'eventuale successiva liquidazione delle parcelle per le diverse prestazioni professionali dopo l'entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, dei parametri giudiziali di cui al D.M. 140/2012 e successive Circolari CNI

- a) Per le prestazioni completate prima del 24/01/2012, intendendo per prestazione completata la singola fase che assume autonoma rilevanza per la liquidazione sulla base del principio di serialità, così come riportato nella Circolare CNI n. 147 del 16/11/2012 (rif. Circolare Centro Studi n. 396 del novembre 2012 consultabile sul sito Ordine come sopra indicato), si applicano le tariffe previgenti.
- b) Per le prestazioni completate dopo il 24/01/2012:
  - si ritiene di base coerente e congrua l'applicazione dei parametri giudiziali di cui al D.M. 140/2012 per le attività ivi contenute;
  - si ritiene di base coerente e congruo il riferimento agli usi e alle consuetudini e, pertanto, alle precedenti indicazioni tariffarie, per le attività non contemplate nel predetto D.M.

3) Determinazione del compenso per i Collaudi statici a partire dal 24/01/2012

Atteso che il compenso per il collaudo statico è disciplinato dal D.M. 140/2012 e che ai sensi del vigente Codice Deontologico di questo Ordine a decorrere dal 1 ottobre 2008 è fatto obbligo per il Professionista provvedersi alla sottoscrizione di specifico disciplinare d'incarico per tutte le prestazioni ivi compresi i collaudi (anche per quelli derivanti da terna rilasciata dall'Ordine), si suggerisce che per essi dal 24/01/2012 venga applicato il compenso desumibile dalla calcolazione derivante dalla applicazione del D.M. 140/2012.

4) Compensi orari per prestazioni a vacanza

Ove non sia possibile il calcolo del compenso sulla scorta del citato D.M. 140/2012 e si debba procedere al calcolo a vacanza, si indicano di base i seguenti compensi orari, derivanti dall'adeguamento Istat degli importi a vacanza originari (anno di riferimento 2001)

- professionista incaricato €/h 75,00
- aiuto laureato €/h 50,00
- aiuto di concetto €/h 35,00

**LE INDICAZIONI DI CUI ALLA PRESENTE DELIBERA DECORRONO DAL 1 GIUGNO 2013**